

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3009

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1990, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 4471

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

col Ministro della Difesa

(MARTINAZZOLI)

col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 4471-bis)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1991*

Disposizioni in materia di consorzi idraulici di terza categoria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le funzioni dei consorzi idraulici di terza categoria, già soppressi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono trasferite rispettivamente allo Stato e alle regioni per quanto di rispettiva competenza ai sensi della medesima legge n. 183 del 1989. L'identificazione delle funzioni e delle modalità di esercizio delle stesse e l'identificazione dei relativi beni sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'identificazione possono essere delegate alle regioni competenze dello Stato e si provvede altresì al trasferimento del personale di cui all'articolo 34, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le funzioni ed i beni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria nonché il personale di cui all'articolo 34, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, sono comunque trasferiti alle regioni, fatta eccezione per i consorzi operanti nei bacini di rilievo nazionale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 183 del 1989.

3. Le regioni esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 183 del 1989.

4. Le amministrazioni di soppressi consorzi idraulici di terza categoria assicurano lo svolgimento delle funzioni precedentemente espletate e continuano a riscuotere i contributi previsti dalla legislazione istitutiva fino all'identificazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Con la stessa decorrenza sono soppressi i detti contributi.